

**Provvedimento n. 21 del 16/04/2024: Rettifica impegno di spesa proroga tecnica contratto servizio di consulenza del Lavoro e Contabile determina 64/23**

-----Il Direttore Amministrativo f.f.-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale “Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine”;
- Visto l’art. 97 della Costituzione italiana, in particolare, il comma 1, il quale dispone che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. e, in particolare, l’art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;
- Visto il Decreto legislativo 36/2023 e smi;
- Visto in particolare, l’art. 120, comma 11, del citato D.lgs 36/2023, che stabilisce la possibilità di prorogare un contratto in essere e che: *“La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- Visto il vigente Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell’Ordine;
- Vista la determina n. 64 del 22 dicembre 2023 con la quale è stata disposta la proroga tecnica del contratto stipulato con il dott. Renato Manerin, avente ad oggetto il servizio di consulenza in ambito del lavoro fino alla data del 31/01/2024
- Visto il prospetto degli onorari riconosciuti al dott. Manerin per le prestazioni professionali rese a favore dell’Ente (prot. n. 1220/2019);
- Rilevato che la proroga, a differenza del rinnovo del contratto, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, rimane regolato dall’accordo originario e non comporta pertanto un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale;
- Considerato che per un mero errore materiale con la determina n. 64 del 22 dicembre 2023 è stato preso un impegno di spesa a favore del dr Manerin pari a € 837,29 (ottocentotrentasette/29) oltre iva e contributi previdenziali se dovuti invece di 4.835,00 oltre iva e contributi previdenziali se dovuti;
- Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente PIAO 2023-2025, sezione prevenzione della corruzione e della trasparenza, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- Visto il bilancio dell’esercizio finanziario 2024;

-----Determina-----

per i motivi di cui in premessa:

di assumere un impegno di spesa di € 3.997,71 oltre iva e contributi previdenziali se dovuti, come integrazione dell'impegno precedentemente assunto con determina n. 64/2023 a favore del dott. Renato Manerin, per la proroga tecnica del contratto avente ad oggetto il servizio di consulenza del lavoro e fiscale.


L'onere relativo trova imputazione nel capitolo 11 003 0040 Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti dell'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità.

Il presente provvedimento verrà reso noto al Consiglio nella prossima seduta consiliare.

L'Aquila, lì 16/04/2024

Il Consigliere Tesoriere

(direttore f.f.)



Paola Coratti